

(N. 1605)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **FINESTRA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1981

Interpretazione autentica della legge 18 marzo 1968, n. 250,
concernente il riconoscimento dei benefici combattentistici

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 250, stabilisce che, con effetto dalla data di entrata in vigore (2 aprile 1968), sono condonate le sanzioni inflitte o da infliggere per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1966 da dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti ai Corpi militarizzati, o di altri enti pubblici, quando le sanzioni stesse non comportino la risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro, e che « delle sanzioni condonate non deve rimanere alcuna traccia nel fascicolo personale degli interessati ».

Per effetto di tali disposizioni i benefici spettanti ai combattenti della seconda guerra mondiale secondo le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modifiche, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, avrebbero dovuto essere riconosciuti anche a coloro che, sottoposti, in quanto militari, a valutazione per il loro compor-

tamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943, avevano riportato sanzioni disciplinari, con la sola esclusione di quelli puniti con una sanzione comportante la risoluzione del rapporto d'impiego.

L'Amministrazione della difesa si è sempre opposta al riconoscimento dei benefici di guerra in favore dei militari suddetti, sostenendo che il condono elimina solo per l'avvenire gli effetti delle riportate sanzioni disciplinari.

Peraltro, i contrastanti pareri e le contrastanti decisioni del Consiglio di Stato hanno generato un'assurda disparità di trattamento tra militari in identiche situazioni, come si rileva dal parere n. 2432/72 in data 26 febbraio 1975 e dalla decisione n. 1034 in data 9 settembre 1976 di seguito riportati:

parere n. 2432/72: « Come questo Consiglio ha ripetutamente affermato il condono di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 250, opera *ex nunc*. Per cui i suoi effetti non

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

possono retroagire nel senso di far venir meno l'efficacia già prodotta dalla sanzione disciplinare in relazione a provvedimenti di promozione o di concessione di benefici combattentistici »;

decisione n. 1034: « Eliminata secondo la legge di condono ogni traccia delle riportate sanzioni, che costituisce il fatto ostativo, non può negarsi la pretesa dell'interessato a conseguire i benefici di guerra ».

Allo scopo di porre l'Amministrazione della difesa in condizioni di applicare correttamente le disposizioni di cui alla citata legge di condono 18 marzo 1968, n. 250, si rende necessario emanare una norma chiarificatrice avente natura di interpretazione autentica che ponga fine ad una assurda, ingiustificata discriminazione che si è venuta a creare in conseguenza delle contrastanti decisioni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il condono delle sanzioni disciplinari concesso dalla legge 18 marzo 1968, n. 250, esplica la sua efficacia anche ai fini del riconoscimento dei benefici spettanti ai combattenti della seconda guerra mondiale previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modifiche, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93.

Art. 2.

I dipendenti civili e militari delle Amministrazioni dello Stato e i dipendenti di altri enti pubblici indicati nell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, che otterranno il riconoscimento dei benefici combattentistici per effetto del precedente articolo 1, potranno presentare la domanda di collocamento a riposo di cui all'articolo 3 della citata legge entro il termine perentorio di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.